



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

Statuto dell'Associazione **“la tagliatella accompagnata”**

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata:

“la tagliatella accompagnata” - Associazione Enogastronomica Bolognese –

La Sede dell'Associazione è attualmente in Bologna via Rizzoli 9 (Galleria del Leone 3) c/o il Quadrilatero.

L'Associazione, regolata dal presente statuto, non ha fini di lucro, pertanto eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3. L'Associazione svolge la propria attività in ambito locale e nazionale.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione si propone quanto segue:

- promuovere e pubblicizzare la tagliatella e l'enogastronomia della cucina bolognese;
- organizzare incontri periodici con l'identificazione di locali pubblici, privati, trattorie, osterie, ristoranti e similari, che propongono e divulgano l'enogastronomia bolognese;
- rilasciare riconoscimenti ed attestati a chi promuove e divulga la tagliatella nella cucina bolognese;
- approfondire, con i membri dell'Associazione, la storia della cucina locale;
- approfondire gli abbinamenti cibo/vino;
- realizzare iniziative promozionali che valorizzino la cultura della tagliatella nella cucina bolognese;
- organizzare manifestazioni con finalità benefiche.

L'Associazione svolgerà le attività sopra indicate, oltre quelle integrative delle stesse.

Per realizzare le proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altri enti ed associazioni, con finalità analoghe o comunque compatibili.

L'Associazione potrà ricevere contributi, erogazioni liberali e sovvenzioni di ogni genere da soggetti pubblici e privati, e potrà altresì svolgere ogni attività idonea a raccogliere le risorse finanziarie utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

ART. 4 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modi di cui al successivo art. 5.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta o verbale, da parte degli interessati o su proposta di un socio, i soci dovranno essere maggiorenni. Sull'accettazione di tali domande di ammissione, si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate.



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione nel libro soci dei nuovi aderenti, che devono versare al momento dell'iscrizione la quota associativa. La quota associativa vale per l'anno solare in corso. L'iscrizione e/o i versamenti effettuati dal mese di ottobre in poi valgono anche per l'anno solare successivo.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (art. 24/punto 2, c.c.). L'esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri, se eletto, o dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrario e contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando arrechino danni di qualsiasi natura all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per altro grave motivo (art. 24/punto 3, c.c.)

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo così la facoltà di replica.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro la fine del mese di giugno dell'anno in corso. Il socio receduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (art. 24/punto 4, c.c.)

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote associative hanno diritto a quanto segue:

- 1) partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) partecipare all'assemblea con diritto di voto, quando iscritti da almeno 90 giorni;
- 3) accedere a tutte le cariche associative;
- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione riguardante la gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

L'Associazione non ha alcun obbligo di inviare documentazione ai soci ad esclusione delle convocazioni così come riportato dallo statuto.

Tutti i soci sono tenuti a quanto segue:

- 1) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) frequentare l'Associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) versare la quota associativa annuale;
- 5) fornire un indirizzo per la posta ordinaria e per la posta elettronica, ed aggiornandoli quando necessario sotto la personale responsabilità.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono così costituiti gli Organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Giunta Esecutiva (Il Consiglio Direttivo deciderà o meno se istituirla)
- 4) Presidente dell'Associazione;
- 5) Il o i Vice Presidenti;
- 6) Tesoriere;
- 7) Segretario;
- 8) Cerimoniere
- 9) Collegio dei Probiviri (l'assemblea dei soci deciderà l'istituzione o meno)

L'Assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni e non è soggetta a scadenza.

Tutti gli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni, decorrenti dalla data dell'assemblea di nomina, e sono rieleggibili nella stessa carica assunta o in altra.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta di tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta, ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno ed in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, per deliberare l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente, o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può anche essere richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro trenta giorni (art.20 c.c.)

In tutti i casi sopra citati dovrà essere indicato un ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) elegge il Consiglio Direttivo, composto di un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri;
- 2) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- 3) approva gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle, ivi comprese quelle relative alla formazione del calendario degli eventi anche conviviali;
- 5) elegge il Consiglio dei Probiviri (facoltativo);

L'Assemblea straordinaria delibera quanto segue:

- 1) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

2) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, e di seguito dal secondo Vice Presidente (se nominato), o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente.

Le convocazioni sono effettuate attraverso la posta elettronica, quando questa è fornita dal socio (l'Associazione non è responsabile di problemi dovuti al mal funzionamento della posta elettronica del socio).

La convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione(la seconda può essere nello stesso giorno) è da recapitare almeno 15 (quindici) giorni antecedenti, ridotti a 5 (cinque) giorni nel caso di convocazione urgente.

Avviso della convocazione è comunque da affiggere all'albo della sede sociale, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea stessa.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini del preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, almeno la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 12 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche allo Statuto, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo , è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole di tutti i presenti (art.21 c.c.)

Per la delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessaria la presenza dei tre quarti ed il voto favorevole di tutti i presenti (art. 21 c.c.)

ART. 13 - VERBALIZZAZIONI

Le delibere adottate dall'assemblea dovranno essere riportate sull'apposito registro dei verbali a cura del Segretario e sottoscritte congiuntamente al Presidente. Le delibere e i verbali delle Assemblee sono conservati presso la Sede sociale.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci proposti a ricoprire l'incarico.



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente o 2 (due) Vice Presidenti, nel qual caso sarà indicato il Vice Presidente Vicario, il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere.

In caso di necessità le cariche di Segretario, Tesoriere e Cerimoniere possono essere assunte congiuntamente e anche dalle altre cariche.

Il Consiglio Direttivo potrà in ogni momento, senza motivazioni particolari, nominare nuove persone a ricoprire le cariche (organi) statutarie sopra riportate.

Dette cariche saranno comunque ricoperte da membri del Consiglio Direttivo eletti o o approvati (se cooptati) dall'Assemblea dei soci.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può chiedere quali argomenti vengano messi all'ordine del giorno della prima riunione che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i suoi membri, la Giunta Esecutiva composta da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, ne fanno parte di diritto le cariche nominate e membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo in caso di necessità potrà cambiare la sede sociale chiedendo poi l'approvazione dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione convocata.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione come previste dallo statuto;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci;
- 7) provvedere a deliberare l'ammissione e le dimissioni dei soci.
- 8) il Consiglio Direttivo entro la fine di Novembre di ogni anno stabilisce la quota associativa per l'anno successivo, in mancanza si intende tacitamente confermata quella in vigore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e di seguito dal secondo Vice-presidente (se nominato) e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e/o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi intervenuti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto con l'ausilio della posta elettronica (a riguardo, vale quanto riportato per le convocazioni dell'assemblea), da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione, potrà inoltre affidare specifici incarichi a soci non membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità potrà cooptare nuovi soci al suo interno con la carica di consigliere: la cooptazione dovrà essere convalidata dall'assemblea dei soci alla prima sua convocazione. Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che ritenga meritevoli ai fini statutari, queste nomine dovranno essere convalidate dalla prima assemblea. I soci onorari non hanno diritto di voto nell'Associazione.

Le delibere ed i verbali del Consiglio Direttivo verranno inviati ai Consiglieri a mezzo posta elettronica.

ART. 15 - GIUNTA ESECUTIVA (se istituita)

La Giunta Esecutiva che si riunisce per le decisioni operative secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo o per motivi di urgenza, è convocata da Presidente tutte le volte che si ritengono opportuno, senza particolare preavviso, con le modalità della posta elettronica.

La Giunta Esecutiva non avrà necessità di particolare forma per le riunioni e di verbalizzare, salvo che il Presidente od un membro ne facciano richiesta motivata.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è il rappresentante legale dell'Associazione, Presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario e di seguito dal secondo Vice Presidente e/o al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente Vicario rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il secondo Vice Presidente (se nominato), sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente Vicario quando entrambi siano impossibilitati.

ART. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Il Segretario cura la redazione e la tenuta dei verbali dell'Associazione.



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

ART. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi membri. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle uscite e/o delle entrate dell'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale e redigere il bilancio annuale.

ART. 20 - IL CERIMONIERE

Il Cerimoniere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coordina e dirige quelle manifestazioni che gli sono indicate dal Consiglio. In particolare, nel merito organizzativo di tutte le manifestazioni, le decisioni attinenti la consistenza di cassa e banca dell'Associazione richiedono la compartecipazione e approvazione da parte del Tesoriere e devono comunque essere convalidate dal Consiglio.

ART. 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'assemblea dei soci, è composto di 3 (tre) soci che non abbiano alcun altro incarico. Il Collegio è chiamato a dirimere questioni attinenti rapporti tra soci, tra organi, a valutare comportamenti dei soci (art. 7), assumendo a maggioranza le decisioni che lo statuto prevede e consente.

Il collegio al suo interno nomina un Presidente.

ART. 22 - I LIBRI SOCIALI ED I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve possedere sono:

- 1) libro dei soci;
- 2) libro delle riunioni e delle delibere dell'assemblea;
- 3) libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- 4) registro di cassa.

I libri sociali devono essere numerati progressivamente e quelli relativi alle riunioni della Associazione sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica al termine di ogni adunata. I libri sociali e i registri contabili possono essere redatti, con le medesime caratteristiche, anche con strumenti informatici.

ART. 23 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito :

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) rimborsi;
- 5) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- 6) ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali



la tagliatella accompagnata

ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA BOLOGNESE

contributi straordinari.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di Onlus.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio, sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in assemblea (art. 20 c.c.)

ART. 26 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione (art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci, costituita ai sensi dell'art.12 dello Statuto, che deve nominare uno o più liquidatori , preferibilmente tra gli amministratori ed i soci , stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni individuate dal Consiglio Direttivo, con finalità identiche o analoghe, comunque ritenute complementari a quelle dell'Associazione stessa, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle relative leggi vigenti in materia.